

Cassazione penale sez. II, 16 gennaio 2013, N. 20460, in: CED Cass. pen. 2013

Verbale investigazioni difensive – elementi necessari – inutilizzabilità

In tema di indagini difensive, le informazioni assunte che sono documentate in un verbale mancante delle generalità della persona che le riceve, della sottoscrizione, nonché dell'autentica della stessa, sono da considerarsi inutilizzabili, in base a quanto disposto dal comma sesto dell'art. 391 bis c.p.p.

Cassazione penale sez. I, 13 luglio 2012, N. 42130, in: Diritto & Giustizia 2012, 30 ottobre (nota di: CAPITANI)

Udienza preliminare - Procedimento - fascicolo del P.M.

Gli artt. 416 c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p., con la delega al pubblico ministero per la formazione del fascicolo, attribuiscono in via esclusiva al potere deliberativo dell'organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all'oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso pubblico ministero, alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferenti a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. Non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.p. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della difesa.

Cassazione penale sez. III, 14 dicembre 2011, N. 1399, in: Cassazione Penale 2012, 5, 1775 (s.m.) (nota di: BIONDI); CED Cassazione penale 2011

Assunzione di dichiarazioni - Facoltà di non rispondere - Incidente probatorio - Rilevanza investigativa - Valutazione del giudice - Sussistenza.

La richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391 bis, comma 11, c.p.p., e diretta a che il g.i.p. proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.

Cassazione penale sez. III, 26 maggio 2010, N. 35372, in: CED Cass. pen. 2010

Indagini preliminari - Investigazioni difensive - - in genere

Il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova. (Fattispecie di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado d'appello, rigettata correttamente in quanto la documentazione acquisita per mezzo delle indagini difensive e che si chiedeva fosse acquisita al giudizio non costituiva una prova nuova sopravvenuta e il processo era definibile allo stato degli atti).

Cassazione penale sez. III, 08 luglio 2009, N. 36826, in: CED Cass. pen. 2009; Cassazione Penale 2010, 4, 1550 (s.m.) (nota di: BARGIS)

Appello penale - Dibattimento di appello

Il divieto per le parti di assumere informazioni da persone già chiamate a testimoniare, secondo quanto previsto dall'art. 430 bis c.p.p., non è applicabile al giudizio d'appello nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Cassazione penale sez. V, 29 maggio 2008, N. 26797, in: Guida al diritto 2008, 39, 102 (s.m)

Indagini preliminari- Udienza preliminare - Investigazioni del pubblico ministero – indagini suppletive della difesa - ammissibilità

Dal combinato disposto degli art. 419, comma 3, 421, comma 3, e 442, comma 1 bis, c.p.p., discende che gli atti oggetto di indagini suppletive successivi alla richiesta di rinvio a giudizio possono essere prodotte addirittura "in limine" o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito; salvo il diritto per le controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva "discovery", anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie. Discende da tale sistema normativo che incombe sulle parti l'onere di verificare, al momento dell'udienza preliminare, l'esistenza di indagini suppletive, essendo in loro facoltà richiedere termine per articolare su di esse, ove siano di fatto prodotte a sorpresa, la difesa o il contraddittorio. E discende altresì che gli atti trasmessi dal p.m. o da altra parte (ad esempio, dal difensore in sede di indagini difensive), dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sono pienamente utilizzabili anche nel giudizio abbreviato.*

**La Suprema Corte torna sul tema delle investigazioni svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio (c. dette investigazioni suppletive) confermando la legittimità delle stesse a prescindere dalla parte che le effettui (Pubblico Ministero, difensore dell'imputato, difensore della persona offesa).*

Nella prospettiva delle investigazioni difensive, sembra dunque di trovarsi di fronte ad una corretta applicazione dell'art. 327 bis c.p.p. che prevede la possibilità per la difesa di svolgere indagini in ogni stato e grado del processo.

Confermato ciò, la pronuncia si apprezza anche e soprattutto sotto il profilo del rapporto tra discovery degli atti e parità delle parti.

Nel caso specifico la Corte si trova ad affrontare la situazione (frequente) che consegue al deposito di atti di indagine dopo la richiesta di rinvio a giudizio, deposito che, affinché gli atti siano utilizzabili nel corso dell'udienza preliminare, deve avvenire entro l'inizio della discussione.

Il problema sorge in ragione della mancanza di una disposizione di legge che preveda esplicitamente il diritto ad un termine in caso di deposito di investigazioni suppletive.

La soluzione adottata, oltre a porre a carico delle parti quello che si potrebbe definire un "onere di agire informati", consente alle stesse di richiedere un congruo termine di differimento a tutela non solo del diritto alla controprova ma anche e più in generale del contraddittorio. La decisione finale, naturalmente, spetterà al Giudice dell'Udienza Preliminare.

Una diversa soluzione appare peraltro difficilmente sostenibile senza compromettere la stabilità dell'impianto processuale.

Ci si troverebbe cioè in ogni caso in una situazione sbilanciata a danno della parte che "subisce" la produzione di atti di investigazione suppletiva.

Non solo il Pubblico Ministero rispetto ad atti di investigazione difensiva, magari prodromici ad una richiesta di rito alternativo¹; ma, viceversa, anche la difesa che, a seguito del deposito di indagini suppletive del P.M., potrebbe orientarsi per un rito alternativo².

Proprio quest'ultima decisione, a fronte di una massiccia produzione di atti, non sembra poter prescindere dalla possibilità di disporre di un congruo termine non solo per analizzare ma, eventualmente, anche per svolgere ulteriori indagini³.

Cassazione penale sez. II, 17 ottobre 2007, N. 43349, in: CED Cass. pen. 2008; Cassazione Penale 2009, 1, 266

Investigazioni difensive - Sommarie informazioni testimoniali - Attendibilità intrinseca - Fattispecie..

Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal p.m., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti (nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore - tutti parenti ed amici dell'indagato -, erano intrinsecamente non credibili).

Cassazione penale sez. I, 05 dicembre 2006, N. 1599, in: Cassazione Penale 2008, 7-8, 2973

Attività investigativa preventiva - Attività finalizzata alla revisione - Istanza di prelievo campioni su reperti in sequestro e custodia dell'autorità giudiziaria - Competenza a provvedere - Giudice competente per il giudizio di revisione - Esclusione - Ragioni - Competenza del giudice dell'esecuzione.

In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l'eventuale promuovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna, l'istanza con la quale il difensore chiede l'autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia dell'autorità giudiziaria, va proposta al giudice dell'esecuzione e non già al giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva, consistente in una serie di operazioni tecnico-scientifiche, risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell'istanza di revisione

¹ Cass. Pen, sez. V, n. 31683 del 31/03/08, in Cass. Pen., 2010, 1, 242 ha dichiarato “manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 442, comma 1 bis, c.p.p., per contrasto con gli art. 3 e 111, commi 2, 3 e 5 cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità delle indagini difensive anche in difetto del consenso del p.m., poiché il diritto di quest'ultimo al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando - anche su sollecitazione dello stesso p.m. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p. per le necessarie integrazioni probatorie” Ex plurimis Cass. Pen, sez. III, n. 15236 del 11/02/09, in: CED Cass. Pen., 2009

² Cfr. Tribunale Reggio Calabria, 23.03.01, in Giurisprudenza di Merito 2002, 1343 (nota di: PICCIOTTO) secondo cui: “è irrilevante e manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 419, comma 3, c.p.p., in relazione agli art. 3, 24 e 111 cost., posto che la garanzia del contraddittorio, nell'eventualità di indagini **suppletive** effettuate ai sensi dell'art. 419, comma 3, c.p.p., trova riviviscenza nel congruo differimento dell'udienza preliminare in favore della difesa”.

³ In questo senso, pur se precedente alla legge 397/2000, appare illuminante l'insegnamento della Corte Costituzionale, a cui la Cassazione in commento sembra uniformarsi, secondo cui: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 comma 3 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la trasmissione ed il deposito della documentazione degli atti di indagine successivi alla richiesta di rinvio a giudizio avvenga immediatamente dopo la ricezione del relativo invito. Deve ritenersi infatti che, ove le indagini suppletive del p.m. sopravvengono in tempi tali da non consentire un'adeguata difesa, spetti al giudice di regolare le modalità di svolgimento dell'udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole, concrete fattispecie, così da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio” (Corte Cost., 03/02/1994 n. 16).

Cassazione penale sez. III, 23 maggio 2013, N. 41127, in: CED Cass. pen. 2013

Documenti nuovi in cassazione - divieto

L'art. 327 bis c.p.p., nell'attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito, non può essere interpretato come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione, nel senso, cioè di consentire la produzione di nuovi documenti, anche diversi ed ulteriori da quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione dei risultati del "test" del "dna", eseguito nelle more del ricorso per cassazione, per il rifiuto degli imputati a sottoporvisi nei precedenti gradi di giudizio).